

COMUNE DI GAVORRANO



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI

INDICE

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 STRUTTURA DELL'ELENCO
- ART. 4 REQUISITI
- ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE
- ART. 6 REVISIONI DELL'ELENCO
- ART. 7 VERIFICHE
- ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART. 9 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
- ART. 10 MODALITA' SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI
- ART. 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 PATTO DI INTEGRITA'
- ART. 13 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE / SOGGETTI TERZI
- ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la formazione e la gestione di un Elenco aperto di operatori economici (di seguito definito anche "Elenco") che il Comune di Gavorrano si riserva di utilizzare per l'individuazione del contraente finalizzata all'acquisizione di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 63 e dell'art. 163 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e nel rispetto delle linee guida n. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016.

2. La finalità che il Comune di Gavorrano intende raggiungere con la formazione dell'Elenco è introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici selezionati da appositi elenchi istituiti presso la stazione appaltante.

3. L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati:

- a) i requisiti generali di partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) i requisiti di ordine tecnico-organizzativo e di qualificazione di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e, per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

4. L'Elenco è l'archivio informatico nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche di cui all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici di lavori.

5. L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di lavori, nè l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, il Comune di Gavorrano non dia avvio a richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Elenco potrà essere utilizzato per la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro € 1.000.000,00 e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

2. L'importo di cui sopra sarà oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative.

3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 3 STRUTTURA DELL'ELENCO

1. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione I: soggetti in possesso di qualificazione SOA;
- Sezione II: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00).

2. La Sezione I è organizzata secondo le categorie e classifiche di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010.

3. La Sezione II è organizzata secondo le seguenti categorie:

- lavori edilizi e stradali
- lavori idraulici
- lavori fluviali e marittimi
- lavori impiantistici
- lavori su beni immobili sottoposti a tutela
- lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico
- lavori agricolo-forestali;

e secondo le seguenti classi di importo:

- Classe I fino ad € 70.000,00
- Classe II da € 70.001,00 ad € 149.999,00

4. L'iscrizione ad una classifica / classe sottintende l'iscrizione a quelle di rango inferiore.

5. L'Elenco degli operatori, in ciascuna Sezione, riporta le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo, n. Protocollo e data di iscrizione;
- b) denominazione e ragione sociale;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) numero di REA;
- e) sede legale e amministrativa (qualora diversa da quella legale);
- f) nominativo del legale rappresentante;
- g) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail, PEC;
- h) categorie di lavoro e classifica / classe di importo.

ART. 4 REQUISITI

1. Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri dello Stato di provenienza;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

2. Non sono ammessi requisiti di qualificazione dimostrati tramite avalimento.

3. Non esiste incompatibilità all'iscrizione in elenco per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 e per i loro consorziati, nè incompatibilità all'iscrizione quale concorrente singolo o membro di uno o più operatori economici di natura plurisoggettiva, fermo restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole procedure di gara.

4. Gli operatori economici, ai fini dell'inserimento nell'Elenco, devono risultare registrati nel Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana <https://start.toscana.it/>.

ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La gestione dell'Elenco è affidata all'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni.

2. In sede di istituzione dell'Elenco, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, gli operatori economici inseriti nel previgente "elenco di imprese per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis, ovvero, in caso di lavori in economia, dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e del regolamento com.le per l'effettuazione dei lavori in economia", verranno invitati a presentare istanza di iscrizione.

3. I soggetti interessati potranno presentare domanda di iscrizione all'Elenco a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.comune.gavorrano.gr.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", in cui saranno specificate e dettagliate le modalità che gli operatori economici dovranno seguire per presentare la loro candidatura.
4. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito istituzionale del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it nell'area "Servizi on line". Le domande di iscrizione saranno accolte solo se presentate attraverso detta procedura on line.
5. Per l'utilizzo della procedura on line è necessario disporre di firma digitale, di posta elettronica certificata ed occorre autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul sito istituzionale dell'Ente nell'area "Servizi on line".
6. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione, l'operatore economico è chiamato a fornire le informazioni di cui al precedente art. 3 e a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dallo specifico avviso pubblico, ai fini dell'iscrizione.
7. L'invio della domanda on line comporta la protocollazione automatica e l'emissione della ricevuta di presentazione.
8. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
9. L'istanza verrà valutata dall'Amministrazione che ne comunicherà l'esito all'operatore economico entro 30 giorni. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni tramite invio di comunicazione telematica nella procedura on line, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la trasmissione degli stessi utilizzando la medesima procedura.
11. L'iscrizione in elenco sarà confermata tramite invio di comunicazione telematica nella procedura on line.
12. Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia mediante comunicazione telematica nella procedura on line.
13. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 2, nei limiti del valore della classe / classifica di importo attribuita.
14. La lista degli operatori economici iscritti nell'elenco è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

15. L'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori si configura come un elenco aperto pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi, potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

ART. 6 REVISIONI DELL'ELENCO

1. Le iscrizioni in Elenco sono poste in revisione:
 - a) Senza cadenza prestabilita su iniziativa dell'operatore economico a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento all/e categoria/e di lavoro per le quali si è iscritti nell'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
 - b) Qualora il Comune di Gavorrano ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti.
 - c) Qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto.
 - d) Allo scadere di tre anni dalla loro presentazione.
2. La data di presentazione della domanda da tenere in considerazione ai fini della revisione dell'Elenco è quella della domanda originaria che ha generato l'iscrizione e in cui la stessa è stata protocollata, anche se successivamente oggetto di chiarimenti o integrazioni.
3. Nei casi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma 1, all'operatore economico sarà inviata nella procedura on line una richiesta telematica di produrre i chiarimenti e/o la documentazione necessaria entro 15 giorni utilizzando la medesima procedura. L'iscrizione in Elenco verrà sospesa immediatamente e ritornerà valida al momento della ricezione di quanto richiesto.
4. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma 1, l'operatore economico dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e a rinnovare la richiesta di iscrizione entro 30 giorni dalla scadenza dei tre anni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, attraverso la procedura on line. L'iscrizione resterà valida fino allo scadere del 30° giorno. La mancata revisione comporta la cancellazione dall'Elenco ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
5. Per le revisioni delle domande alla scadenza del triennio dalla presentazione, si procede in ordine cronologico di protocollo.
6. Nel caso in cui le domande da porre in revisione nel mese superino il numero di 30, l'iscrizione in elenco delle domande eccedenti tale numero può essere prorogata d'ufficio, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di revisione.

ART. 7 VERIFICHE

1. Verranno effettuate periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.
2. Le verifiche saranno effettuate con cadenza annuale (mese di giugno) a partire dall'anno successivo all'istituzione dell'Elenco.
3. Il campione viene determinato tramite sorteggio nella misura del 10% degli iscritti nell'Elenco e, comunque, in misura non superiore a n. 15.
4. Le operazioni di sorteggio sono svolte dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni; di tali operazioni viene redatto un succinto verbale.
5. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
6. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati alla procedura di gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente all'affidamento definitivo. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma, determinerà a carico dell'operatore economico i provvedimenti di cui al precedente punto 5.

ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al successivo comma 3., nei seguenti casi:
 - carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 4, o falsa dichiarazione risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
 - mancata revisione della propria candidatura ai sensi dell'art. 6;
 - grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante nell'esecuzione del contratto.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle

procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel biennio, senza fornire adeguata motivazione scritta.

3. Nei casi previsti nei commi precedenti, l'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico, tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

4. La cancellazione è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area IV. Della cancellazione viene data notizia all'operatore economico interessato tramite PEC entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento.

5. Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione all'Elenco prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento stesso o ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico.

ART. 9 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000,00 EURO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 1.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto.

2. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di albi o elenchi precedentemente costituiti.

AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore economico facendo ricorso prioritariamente all'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il RUP, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine esplorativa fra due o tre operatori economici iscritti nell'Elenco.

6. Nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, il RUP relaziona al Responsabile del Servizio circa la motivazione del ricorso all'affidamento diretto. Tale motivazione viene inserita nella determina a contrattare.

PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

7. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 150.000,00 Euro può avvenire mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

8. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro può avvenire mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

9. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati dal RUP alternativamente:

- a. facendo ricorso all'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il RUP seleziona gli operatori da invitare mediante sorteggio.
- b. mediante propedeutica procedura di manifestazione di interesse.

10. Nel caso di cui al precedente comma 9, lett. a, il sorteggio viene effettuato fra gli operatori economici iscritti nella Sezione, categoria e classifica / classe corrispondenti ai requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto della procedura.

11. Nel caso di cui al precedente comma 9, lett. b, il RUP:

- in presenza di un numero di operatori superiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente, ha la facoltà di sorteggiare il numero di operatori ritenuto sufficiente;
- in presenza di un numero di operatori inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente, ha la facoltà di integrare il numero degli stessi attingendo dall'Elenco o attraverso specifiche indagini di mercato.

**ART. 10
MODALITA' SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI**

1. Nel caso di cui al precedente art. 9, comma 9, lett. a, delle operazioni di sorteggio, viene data comunicazione mediante pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Gavorrano con almeno 5 giorni di preavviso, salvo motivate ragioni di urgenza richiamate nella determina a contrattare, che non consentano di rispettare tale tempistica.

2. Al sorteggio possono assistere esclusivamente il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico dell'operatore economico, oppure un procuratore legale o dipendente tecnico dell'impresa munito di specifica delega rilasciata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa.

3. Le operazioni di sorteggio sono svolte dal RUP alla presenza di due testimoni che sottoscrivono un apposito verbale all'esito delle operazioni.

4. Il giorno stabilito per il sorteggio, deve essere preventivamente redatta una lista degli operatori iscritti nell'Elenco nella Sezione, categoria e classifica / classe corrispondenti ai requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto della procedura, ad esclusione di quelli cui, nel corso del medesimo anno solare, siano già stati affidati lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro.

Tale lista riporta numero di protocollo e data di arrivo della domanda di iscrizione senza indicazione della denominazione dell'impresa.

A ciascun operatore inserito nella suddetta lista viene attribuito, mediante l'utilizzo di un software, un numero casuale.

Tali numeri casuali saranno oggetto di sorteggio automatico tramite il medesimo software. L'identificazione del soggetto, corrispondente al numero casuale attribuito, sarà resa nota solo al termine della procedura, al fine di mantenere l'anonimato dei concorrenti per non arrecare turbativa alla procedura di selezione.

5. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi degli operatori economici estratti nel sorteggio a cui diramare l'invito di gara è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.

6. Nel caso di cui al precedente art. 9, comma 9, lett. b, la data del sorteggio viene indicata nell'avviso con cui si indice l'indagine di mercato, pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START – senza necessità di ulteriori pubblicazioni.

ART. 11

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 12

PATTO DI INTEGRITA'

1. Con delibera della Giunta Comunale n. 59 del 12.06.2017 è stato approvato lo schema di "Patto di integrità" da inserire obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate.

2. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco, propedeuticamente all'affidamento di lavori, dovranno sottoscrivere il Patto suddetto.

ART. 13

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE / SOGGETTI TERZI

1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017, in attuazione dell'art. 1, comma 9, lett. E) della Legge n. 190/2012, prevede il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale ed i soggetti che con la stessa stipulato contratti.

2. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco, propedeuticamente all'affidamento di lavori, dovranno obbligatoriamente dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'Amministrazione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 14

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Gavorrano informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sulla base delle finalità e modalità descritte nel presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e le riservatezza dei dati stessi.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il D.Lgs. n. 196/2003 e le autorizzazioni generali emanate in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

3. I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi.

4. La lista degli operatori economici iscritti all'Elenco è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.gavorrano.gr.it.

5. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti spettanti all'interessato si sensi all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune di Gavorrano.
7. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
2. Per quanto non previsto si fa integrale rinvio alla normativa vigente e alle linee guida approvate dall'ANAC.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.